



18.07.2007

Electronic Monitoring

Valutazione del sondaggio effettuato presso i membri della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CCDGP)

Introduzione

Dal 1999 diversi Cantoni svizzeri testano l'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituto di pena (Electronic Monitoring; EM). La sorveglianza elettronica viene sfruttata prevalentemente per le pene detentive di breve durata (da 20 giorni fino a 1 anno) al posto della collocazione in un penitenziario. Il dispositivo elettronico fissato alla caviglia è utilizzato per le pene che volgono al termine (prima della liberazione condizionale) o, come ulteriore fase di esecuzione, quando la semilibertà sta per concludersi.

Sulla base dei rapporti di valutazione, dai quali è emerso un bilancio positivo, la sorveglianza elettronica potrebbe teoricamente diventare una nuova forma di esecuzione prevista dal Codice penale. Tale traguardo è stato finora ostacolato fondamentalmente da due fattori: lo scetticismo o il pessimismo suscitato in numerosi Cantoni, come emerso dai precedenti sondaggi, e l'entrata in vigore della nuova Parte generale del Codice penale il 1° gennaio 2007, che sostituisce laddove possibile le pene detentive di breve durata con pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità, facendo venire a cadere la principale ragion d'essere del dispositivo elettronico fissato alla caviglia.

Affinché la sorveglianza elettronica, finora impiegata principalmente per le pene di breve durata, possa essere mantenuta nella sua forma attuale anche con la nuova legge, dovrebbe essere trasformata in una pena o in una misura a tutti gli effetti pronunciata dal giudice, e non rimanere una forma di esecuzione di una pena detentiva.

Per questo motivo nel dicembre 2006 il Consiglio federale ha prorogato i test soltanto di un anno, fino alla fine del 2007. Contemporaneamente il DFGP ha ricevuto l'incarico di chiarire la posizione dei Cantoni in caso di introduzione definitiva della sorveglianza elettronica come pena o misura (nell'ambito delle pene di breve durata) o come fase di esecuzione (nell'ambito delle pene di lunga durata).

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha sottoposto ai membri della CDCGP alla fine di febbraio 2007 un questionario, invitandoli a prendere posizione entro il 31 maggio 2007 sul futuro dell'EM.

Ad eccezione di Vaud, tutti gli altri Cantoni hanno espresso il loro parere. Oltre ai singoli Cantoni ha inviato il suo parere anche la "Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP)".

Dalle osservazioni generali – in particolare dei Cantoni del Concordato nordoccidentale e della Svizzera interna – emerge la seguente opinione di base (cfr. anche pareri alla domanda 6):

Così poco dopo l'introduzione del nuovo CP sembra essere prematuro decidere in merito all'introduzione dell'EM, essendo troppo presto per esprimere un parere sulla prassi dei Tribunali in materia di sanzioni (ad es. sulla diminuzione delle pene detentive di breve durata) e non potendo pertanto dire se la sorveglianza elettronica sia appropriata nel sistema delle pene previsto (AG, BL, BS, BE, GE, LU, NW, OW, SO, UR). Per poter valutare l'efficacia di tale strumento è necessario un periodo di osservazione di almeno 3 anni (BS, BE, OW, SO, UR).

Allo stato attuale non può inoltre essere deciso se la sorveglianza elettronica sia più opportuna come pena o come forma di esecuzione (BE).

Un parere può essere espresso dunque (soltanto) in risposta alle 6 domande poste (AG, BS, BE).

Per i motivi sopra elencati i test attualmente in corso dovrebbero essere protratti fino al 2010 (AG, BL, BS, BE, NW, OW, SO, UR).

Diversi di questi Cantoni non si esprimono in merito alle singole domande. Nella presente valutazione i loro pareri non figurano né sotto la voce "contrari" né sotto quella "favorevoli".

La valutazione del sondaggio fa seguito al questionario che è stato sottoposto ai membri della CDCGP.

1. Ritenete opportuno introdurre nel Codice penale la sorveglianza elettronica come nuova pena comminata dal giudice (ad es. arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica)?

Favorevoli	Favorevoli con riserve	Contrari
	BE, LU	AG, AR, AI, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, SG, SH, SZ, TI, TG, VS, ZG, ZH; CLDJP

Favorevoli

-

Favorevoli con riserve

La sorveglianza elettronica è una buona soluzione che viene a completare la gamma di sanzioni (BE). È importante avere un'alternativa alla pena pecuniaria e al lavoro di pubblica utilità per le pene dai 3 ai 12 mesi (BE). Un'introduzione a livello svizzero non otterrebbe tuttavia la maggioranza, viste le riserve dei Cantoni non EM; anche se in uno Stato federalista come la Svizzera non sarebbe obbligatoria neanche dal profilo della parità di trattamento (BE).

La sorveglianza elettronica può essere concepita come sanzione, ma per decidere è ancora troppo presto (LU).

Contrari

Nell'ambito delle pene fino a un anno, il nuovo CP mette a disposizione dei giudici una gamma di sanzioni sufficientemente variegata (le pene possono essere irrogate con o senza condizionale e talune eseguite in forme speciali), affinché possano essere adattate meglio, rispetto alle sanzioni di prima, alla personalità e alle condizioni di vita specifiche di chi ha commesso il reato (AR, BL, GL, GR, JU, TG, ZG, ZH).

La sorveglianza elettronica farebbe concorrenza alle nuove sanzioni proprio nel momento in cui si stanno raccogliendo le prime esperienze (SZ).

Con la fine delle pene detentive di breve durata verrebbe meno la ragione d'essere della sorveglianza elettronica (SZ).

La sorveglianza elettronica non è stata discussa in Parlamento. Non è quindi opportuno ritornare già adesso sul nuovo sistema delle sanzioni e completarlo (JU, SH, SG, CDCGP).

Il nuovo sistema di sanzioni e la fine delle pene detentive di breve durata sono stati ampiamente discussi in Parlamento. È pertanto quanto meno difficile giustificare come, pochi mesi dopo l'entrata in vigore della nuova legge, il legislatore sia già convinto della necessità di una nuova modifica di legge (NE).

Il dispendio sembra inoltre essere sproporzionato, non avendo il rapporto di valutazione dimostrato un ulteriore calo del numero di recidivi (SG, ZG).

È inoltre esplicitamente respinta l'introduzione della sorveglianza elettronica al posto delle pene detentive che vanno oltre un anno. Se una pena detentiva con la condizionale non entra in linea di conto, non si capisce perché l'autore di un reato con probabilità di recidiva dovrebbe poter scontare la sua pena a casa. Non si capisce neanche perché sia limitata a 12 mesi la semilibertà, ma rimanga possibile la sorveglianza elettronica (GL, GR, SG, TG, ZH).

L'allestimento dell'infrastruttura tecnica rappresenterebbe un onere sproporzionato per un piccolo Cantone (AI). Essendo a disposizione sufficienti posti per l'esecuzione delle pene, la costituzione in parallelo della sorveglianza elettronica non rappresenterebbe un risparmio (JU).

Se la sorveglianza elettronica diventasse una sanzione a tutti gli effetti, *tutti* i Cantoni sarebbero costretti ad introdurla (BL).

La sorveglianza elettronica è multifunzionale e il suo campo d'impiego estremamente variato (brevi pene, carcerazione preventiva, esecuzione front-door/back-door, a tutela degli istituti di esecuzione, sorveglianza durante le vacanze, sostegno di misure penali, tutela delle vittime, controllo a vita di criminali pericolosi); non è pertanto possibile racchiuderla artificialmente in un'unica forma di sanzione indipendente (BL).

La sorveglianza elettronica non è una pena ma una forma di esecuzione (FR).

La sorveglianza elettronica come pena rappresenterebbe una „pena privativa della libertà”, non coerente con l'obiettivo della revisione, vale a dire di ridurre le pene detentive brevi fino a 6 mesi (GE).

Inoltre per la sorveglianza elettronica sono necessarie diverse condizioni preliminari (consenso della persona interessata e delle persone della sua famiglia, fissa dimora e numero di telefono, posto di lavoro), che al momento della decisione da parte del giudice possono essere accertate solo in parte o artificialmente (GE).

Se la sorveglianza elettronica fosse considerata privativa di diritti sarebbe più facile considerarla una sanzione. In questo caso la sorveglianza elettronica potrebbe essere prevista come sanzione fino a 180 unità di pena (GE).

La sorveglianza elettronica è stata provata come forma di esecuzione, sarebbe controproducente introdurla ora come pena (TI).

Se sì:

- A vostro parere quale dovrebbe essere la durata minima e la durata massima della pena?

Durata minima	
1 mese	BE
Durata massima	
12 mesi	BE

- In che misura gli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica devono essere accompagnati da una terapia sociale?

Non è necessaria alcuna terapia sociale, al massimo eventualmente un *accompagnamento sociale* (BE). Inoltre alla sorveglianza elettronica deve seguire il *potere di emanare direttive e una funzione di controllo* (BE).

- **Per la comminazione degli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica vanno previste determinate condizioni (ad es. devono essere comminati soltanto qualora la pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità per determinati motivi non entrino in linea di conto)?**

(nessun parere)

2. Ritenete opportuno introdurre nel Codice penale la sorveglianza elettronica come misura (ad es. terapia sociale sotto sorveglianza elettronica) ordinata dal giudice parallelamente ad una pena ed eseguibile con la sospensione della pena detentiva comminata contemporaneamente?

Favorevoli	Favorevoli con riserve	Contrari
	GE, LU	AG, AR, AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, NE, SG, SH, SZ, TI, TG, VS, ZG, ZH; CLDJP

Favorevoli

-

Favorevoli con riserve

La domanda andrebbe precisata e discussa con specialisti del campo (GE).

Se la sorveglianza elettronica è da intendersi come terapia sociale potrebbe essere concepita come misura eseguibile con la sospensione della pena detentiva comminata dal giudice, tuttavia è troppo presto per decidere (LU).

Contrari

In caso di particolare necessità di intervento, il giudice può ordinare un trattamento ambulatoriale, eventualmente con la sospensione della pena detentiva (AR, FR, GL, GR, JU, SG, SZ, TG, ZG, ZH) e (in caso di sospensione della pena a favore del trattamento) insieme a direttive e patronato (AR, GR, SG, SZ, TG, ZG, ZH); sarebbero poi a disposizione anche trattamenti in regime di degenza (JU).

La sorveglianza elettronica non è adatta per il trattamento di una malattia (JU).

La gamma di sanzioni prevista dal CP è sufficiente (BL).

Non è molto sensato, poco dopo la revisione del diritto penale e delle relative misure, introdurre già nuove forme di esecuzione. L'onere sembra sproporzionato almeno fino a quando dalla valutazione non emerge un ulteriore calo del numero di recidivi (SG).

È quasi impossibile inserire la sorveglianza elettronica come misura efficace che possa essere integrata nell'esistente CP (TI).

È compito dei Cantoni prendere le necessarie misure di sicurezza per garantire l'esecuzione delle misure e se necessario introdurre la sorveglianza elettronica (BL).

Un'assistenza regolare e intensa in loco non sarebbe possibile nelle zone rurali (AI).

Se la sorveglianza elettronica diventasse una sanzione, diventerebbe obbligatoria per tutti i Cantoni (BL).

La sorveglianza elettronica è multifunzionale e il suo campo d'impiego estremamente variato (brevi pene, carcerazione preventiva, esecuzione front-door/back-door, a tutela degli istituti di esecuzione, sorveglianza durante le vacanze, sostegno di misure penali, tutela delle vittime, controllo a vita di criminali pericolosi); non è pertanto possibile racchiuderla artificialmente in un'unica forma di sanzione indipendente (BL).

Se rispondete sì:

- **A vostro parere quale dovrebbe essere la durata minima e la durata massima?**
- **A quali condizioni dovrebbe essere vincolata una terapia del genere?**

(nessun parere)

3. Cosa pensate dell'introduzione definitiva della sorveglianza elettronica come forma di esecuzione di pene detentive di breve durata in alternativa alla semilibertà?

Favorevoli	Favorevoli con riserve	Contrari
BE, GE, TI, VS	BL, FR, JU, LU, NE; CLDJP	AG, AR, AI, GL, GR, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH

Favorevoli

In molti pareri la scelta è motivata dai risultati positivi delle valutazioni e dalle esperienze positive che sono state fatte all'estero con la sorveglianza elettronica. Sono differenziati i pareri circa i possibili risparmi (ad es. nel 2005 erano 32 152 giorni di carcere).

Continuerebbero ad esistere un numero sufficiente di pene detentive di breve durata, comminate direttamente dal giudice e indirettamente come pena di commutazione (BL, FR, CLDJP).

Come forma di esecuzione la sorveglianza elettronica è una buona alternativa, nel campo delle pene da 1 a 12 mesi, alla pena pecuniaria e al lavoro di pubblica utilità (BE, di principio anche FR).

È una alternativa valida e necessaria alla carcerazione preventiva (TI).

Il nuovo CP porterebbe ad eseguire più pene detentive sotto forma di semilibertà, questo per la particolare geografia del Cantone (e nello specifico per le persone a cui è stata ritirata la licenza di condurre); sarebbe possibile solo se, oltre alla semilibertà, la sorveglianza elettronica fosse a disposizione come alternativa (TI).

La sorveglianza elettronica e la semilibertà si equivalgono in termini di carattere penale e dovrebbero pertanto avere lo stesso valore (GE).

Rispetto alla semilibertà la sorveglianza elettronica dovrebbe godere di priorità perchè ha un effetto mirato sui delinquenti e potrebbe inoltre essere più economica (BE).

Questa soluzione consente di accontentare tanto i Cantoni che finora hanno effettuato i test, quanto i Cantoni che non conoscono la sorveglianza elettronica; si tratta di mantenere lo *status quo* e di usufruire delle esperienze maturate (TI).

Favorevoli con riserve

La sorveglianza elettronica deve essere prevista non come alternativa alla semilibertà bensì come forma di esecuzione della semilibertà; la sorveglianza elettronica può essere definita come istituto senza modifiche di legge ai sensi degli articoli 77a e 77b (BL); in ogni caso potrebbe essere prevista una precisazione della OCP-CPM – facoltativamente per quei Cantoni che lo preferiscono (BL).

La sorveglianza elettronica va introdotta definitivamente, tuttavia solo facoltativamente per i Cantoni che lo desiderano (FR, NE, CLDJP); in questo modo trascorsi 5 anni si potrebbe tracciare un primo bilancio sull'EM sotto il regime della nuova Parte generale del CP (CLDJP).

I pareri circa il valore della sorveglianza elettronica con la nuova legge espressi dagli addetti ai lavori si discosterebbero molto gli uni dagli altri. Non pochi tuttavia ne riconoscerebbero l'efficacia. È tuttavia troppo prematuro decidere in merito (LU).

Pur essendo una buona alternativa alla semilibertà, i Cantoni dovrebbero prima di tutto poter trarre un primo bilancio con il nuovo CP; al contempo i Cantoni che stanno effettuando i test dovrebbero continuare a farlo, di modo da poter prendere una decisione definitiva tra 2-3 anni (JU).

Contrari

Esistono sufficienti alternative per evitare una pena detentiva senza condizionale e l'esecuzione della semilibertà (AR, GL, GR, SG, SZ, TG, ZH).

Le pene detentive brevi, che possono essere eseguite con l'EM, saranno sempre più rare (ZG).

Il carattere penale dell'EM è fortemente messo in dubbio dalla giustizia (ZG).

Nel suo insieme l'EM è troppo onerosa (SZ).

L'EM non sembra adatta per l'esecuzione di pene detentive sostitutive, venendo generalmente a mancare la collaborazione delle persone interessate (SZ).

Occorre prima di tutto attendere qualche anno affinché la semilibertà abbia dato i suoi frutti prima di metterla in concorrenza con altre forme di esecuzione (AI).

Non è molto sensato, poco dopo la revisione del diritto penale e delle relative misure, introdurre già nuove forme di esecuzione. L'onere sembra sproporzionato almeno fino a quando dalla valutazione non emerge un ulteriore calo del numero di recidivi (SG).

Se rispondete sì:

- A vostro parere quale dovrebbe essere la durata minima e la durata massima?

Durata minima	
20 giorni	FR, TI
1 mese/ 30 giorni	BE, GE, JU, NE, TI, VS; CLDJP
Durata massima	
6 mesi	GE, JU, NE, VS; CLDJP
12 mesi	BE, FR, TI; NE e CLDJP (solo per eccezioni)
12 mesi durata di esecuzione	BL
12 mesi durata decisione (alternativamente, poiché possibile senza modifica di legge)	BL

Per motivi tecnici e pratici va prevista una durata minima, altrimenti l'onere sarebbe sproporzionato (JU; CLDJP).

Il limite massimo va fissato a 6 mesi; oltre il rischio di rottura è troppo elevato se non è garantita un'assistenza intensiva (NE, CLDJP). In casi eccezionali dovrebbe tuttavia sussistere la possibilità di una sorveglianza elettronica fino a 12 mesi (NE; CLDJP).

- Quali condizioni preliminari dovrebbero essere previste per questa forma di esecuzione?

Dovrebbero valere (anche) le condizioni applicabili alla semilibertà (BL, NE, TI, CLDJP).

Oltre alle condizioni per la semilibertà andrebbe coinvolta tanto la famiglia quanto i coinquilini. Inoltre dovrebbe essere garantito un domicilio fisso e una linea telefonica (TI).

Per le condizioni preliminari sono menzionate:

- l'ordinanza EM del Canton Bern del 26 maggio 1999 (BE),
- la domanda del Canton Friburgo del 13 novembre 2006 (FR),
- il regolamento E 4 55.08 del Canton Ginevra (GE).

È difficile definire precise condizioni. Come per il lavoro di pubblica utilità, la scelta dovrebbe essere lasciata alle persone interessate (JU).

4. Cosa pensate dell'introduzione definitiva della sorveglianza elettronica come fase di esecuzione nell'ambito delle pene di lunga durata?

Favorevoli	Favorevoli con riserve	Contrari
GE	BL, BE, FR, LU, ZG	AG, AR, AI, GL, GR, JU NE, SG, SZ, TG, TI, VS, ZH; CLDJP

Favorevoli

Consente soluzioni su misura a favore del reinserimento sociale (GE).

Favorevoli con riserve

Non sono necessarie ulteriori disposizioni che vadano oltre quelle già previste per il lavoro esterno o il domicilio e il lavoro esterno. L'EM va riconosciuto come forma di esecuzione del lavoro o del domicilio esterno (BL).

Poiché i Cantoni sono competenti per le questioni concernenti la sicurezza nel quadro delle singole fasi di esecuzione, non è necessaria alcuna base legale per l'esecuzione del lavoro esterno o del domicilio esterno sotto sorveglianza elettronica (BS, BE [wirft die Frage auf]). Eventualmente va precisata nel OCP-CPM – *facoltativamente* per i Cantoni che volevano prevedere l'EM come forma di esecuzione del lavoro o del domicilio esterni (BL).

Alla luce delle diverse valutazioni, un'introduzione a livello nazionale non ottiene la maggioranza (BE).

Per le pene di lunga durata l'EM è appropriato soprattutto al posto del lavoro esterno. L'EM nel settore backdoor dovrebbe tuttavia essere previsto dai Cantoni solo a livello facoltativo (FR).

Come misura accompagnatoria, l'EM nell'esecuzione penale non è da sottovalutare. È tuttavia troppo presto per decidere (LU).

Va osservato che l'EM in un piccolo Cantone con pochi casi rappresenta un onere sproporzionato (ZG).

Contrari

L'esecuzione graduale è già abbastanza estesa, frazionata e sicura. Il condannato deve dare prova di responsabilità nel quadro di queste fasi. L'EM non è pertanto necessario come ulteriore fase di esecuzione.

Non si capisce perché una persona che rispetta il programma di esecuzione, partecipa attivamente al processo di reintegrazione sociale, dimostra di essere responsabile e si comporta correttamente durante le vacanze che le sono concesse, per la quale non sussistono timori quanto al pericolo di fuga o di recidiva, che rispetta le regole sul posto di lavoro e nell'istituto di pena e – nel caso di domicilio esterno – rispetta le regole del domicilio, debba essere sorvegliata con l'EM nell'ultima fase prima del rilascio (AR, AI, GL, GR, JU, SG, TG, ZH).

Non è molto sensato, poco dopo la revisione del diritto penale e delle relative misure, introdurre già nuove forme di esecuzione. L'onere sembra sproporzionato almeno fino a quando dalla valutazione non emerge un ulteriore calo del numero di recidivi (SG).

Per le pene di lunga durata la forma di esecuzione pare essere troppo impegnativa per il condannato e la sua cerchia familiare (SZ).

Concernerebbe solo un numero limitato di persone, per le quali l'onere non vale la pena (AR, AI, GL, GR).

Un'introduzione definitiva dell'EM come forma di esecuzione è respinta. I Cantoni dovrebbero poter decidere liberamente se vogliono prevedere una base legale per l'EM come fase di esecuzione o meno (NE, CLDJP).

Per le pene detentive di lunga durata l'EM è solo una misura a garanzia del lavoro esterno e del lavoro e del domicilio esterno. Non è pertanto necessario disciplinarla a livello federale (TI).

I Cantoni che oggi impiegano l'EM al posto del lavoro esterno dovrebbero poter continuare a farlo sulla base della loro legislazione cantonale (JU).

Se rispondete sì:

- A vostro parere quale dovrebbe essere la durata minima e la durata massima?

Durata minima	
Nessuna	BL
1 mese	GE, TI
Durata massima	
6 mesi	GE
1 anno	TI
nessuna	BI

Il legislatore ha rinunciato all'articolo 77a CP alle disposizioni relative alla durata minima e massima e dovrebbe farlo anche per l'esecuzione sotto forma di EM (BL).

- Quali condizioni dovrebbero essere previste per queste fasi di esecuzione?

Per le condizioni preliminari sono menzionate:

- l'ordinanza EM del Canton Berna del 26 maggio 1999 (BE),
- il regolamento E 4 55.08 del Canton Ginevra (GE).

Oltre alle condizioni per la semilibertà andrebbe coinvolta tanto la famiglia quanto i coinquilini. Inoltre dovrebbe essere garantito un domicilio fisso e una linea telefonica (TI).

5. Ritenete opportuna una forma di esecuzione diversa da quelle elencate ai punti 1-4 per l'introduzione definitiva della sorveglianza elettronica?

EM <u>con GPS</u> come misura di sicurezza (al posto di carcerazione preventiva, istituto aperto, esecuzione non accompagnata).	AR, GL, GR, SG, TG, ZH
Ulteriori applicazioni in discussione, non rilevanti tuttavia per la problematica attuale.	GE
Nessuna ulteriore applicazione (ragionevole).	AI, BE, FR, JU, NE, SH, TI; CLDJP
Per la gran parte delle applicazioni continuano ad essere competenti i Cantoni.	BL
Eventualmente per condannati che non possono stare in carcere.	SZ
Eventualmente come misura di sicurezza o di sorveglianza nell'esecuzione normale.	SZ
Concepibile nel diritto penale minorile, non ragionevole tuttavia come complemento alla legge entrata in vigore il 1.1.2007.	ZG

6. A vostro parere come si deve procedere in futuro con i test relativi alla sorveglianza elettronica, in caso di

a) introduzione definitiva della sorveglianza elettronica?

Prosecuzione di 5 anni	NE, CLDJP
Prosecuzione dei test fino all'introduzione dell'EM nel CP	FR, SG
Nessuna prosecuzione	BL, BE, TI
Disciplinare le questioni di diritto transitorio	BE
Verifica delle conclusioni dei Cantoni per l'esecuzione comune	SZ, ZG

L'EM va riconosciuto come forma di esecuzione della semilibertà e del lavoro e del domicilio esterni (BL).

Eventualmente: la OCP- CPM va modificata nel 2007 in modo tale che l'esecuzione della semilibertà e del lavoro e del domicilio esterni sia esplicitamente possibile mediante EM – facoltativamente per i Cantoni che lo desiderano (BL).

L'EM va introdotta soltanto facoltativamente; altri test vanno proseguiti (NE).

Per l'introduzione dell'EM il CP andrebbe modificato possibilmente in tempi brevi (FR).

I *test* con la sorveglianza elettronica vanno concretizzati nella OCP-CPM (GE, NE, CLDJP), eventualmente va modificato il CP (GE).

Prima dell'introduzione va chiarito a quanto ammontano i costi totali (assistenza, infrastruttura, ecc.) di questa forma di esecuzione e se è adatta anche per Cantoni più piccoli e per aree rurali (AI).

Non è possibile imporre una nuova sanzione/forma di esecuzione come l'EM ai Cantoni, dopo una revisione della PG-CP che è durata diversi anni e dopo gli impegnativi lavori di applicazione del nuovo sistema (AR, GL, GR, SG, TG, ZH).

b) non introduzione definitiva della sorveglianza elettronica?

Prosecuzione dei test almeno per 5 anni	GE
Prosecuzione dei test (senza indicazione di una data)	AR, BE, FR, GR, SG, TI, TG, ZH
Nessuna prosecuzione dei test	AI, SH, SZ
Prosecuzione e fine dei casi ancora pendenti	ZG

Una prosecuzione dei test è accolta favorevolmente per ammortizzare i costi degli apparecchi (AR, BE, GL, GR, SG, TG, ZH).

Approvata è una prosecuzione "limitata", "chiaramente definita" (AR, GL, GR, SG, TG, ZH) o "proporzionata" (BE) dei test; il termine va concordato con i Cantoni interessati (FR).

La prosecuzione fino a 5 anni consente di continuare a comminare sanzioni differenziate (GE).

La prosecuzione dei test consente ai Cantoni di farsi un'idea più completa dell'introduzione dell'EM alla luce degli sviluppi del nuovo sistema di sanzioni (AR, GE, GL, GR, SG, TI, TG, ZH).

Una prosecuzione dei test non è necessaria, essendo già disponibili i risultati dei test (SH).

Numerosi Cantoni sono del parere che la domanda così come formulata non trova risposta, non essendo attualmente possibile decidere se e in quale forma l'EM andrebbe introdotto (cfr. anche introduzione). Alcuni sono favorevoli all'introduzione dell'EM, ma in forma facoltativa o non immediata, bensì dopo un'ulteriore fase di valutazione. In parte questi pareri si confermano con le risposte al punto 6 e ai pareri introduttivi. È proposto:

- un proseguimento dei test effettuati finora per poter giungere a nuove conclusioni con il regime della Parte generale del CP rivista (AG, BL, BS, BE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, UR; CLDJP);
- che la Confederazione dia il via ad una valutazione scientifica del nuovo sistema di sanzioni (BL, BS, SO); potrebbe ad esempio essere svolto un esperimento casuale o "matched pairs" di Cantoni con EM e senza EM (BS);
- di autorizzare altri Cantoni a effettuare test (BL, BE, CLDJP);
- che i test effettuati finora siano prorogati almeno fino al 2010 (BL [eventuale domanda], BS, BE, NW, UR), fino alla fine del 2010 (AG, LU, OW, SO), di 2-3 anni (JU) o 5 anni (NE, CLDJP).

Riassunto dei risultati:

1. Sorveglianza elettronica come pena o misura

La proposta di introdurre la sorveglianza elettronica come pena o misura è sostenuta solo dal Canton Berna e, a determinate condizioni, è accettabile per il Canton Lucerna. Per i restanti Cantoni la sorveglianza elettronica è concepibile solo come *forma di esecuzione*.

2. Sorveglianza elettronica come forma di esecuzione

I **Cantoni che stanno testando la sorveglianza elettronica** sono *per la maggior parte favorevoli* ad un'introduzione definitiva (in ogni caso facoltativa) della sorveglianza elettronica come forma di esecuzione per pene detentive di breve durata e come fase di esecuzione per pene detentive di lunga durata. BS e SO, pur essendo favorevoli alla sorveglianza elettronica, propendono soprattutto, come BE, per una prosecuzione dei test effettuati finora sotto il regime del CP rivisto.

I Cantoni del **Concordato sull'esecuzione delle pene della Svizzera romanda e del Ticino e la CLDJP** sono *tendenzialmente favorevoli* all'introduzione della sorveglianza elettronica come forma di esecuzione; la maggioranza respinge tuttavia la sorveglianza elettronica come fase di esecuzione per pene detentive di lunga durata. Secondo alcuni di loro la sorveglianza elettronica andrebbe introdotta facoltativamente per le pene di breve durata, mentre per quelle di lunga durata (come sicurezza ulteriore in caso di autorizzazione al lavoro esterno o all'alloggio e al lavoro esterno), l'EM andrebbe previsto dai Cantoni nell'ambito delle loro competenze.

Tutti i Cantoni del **Concordato sull'esecuzione delle pene della Svizzera orientale** *respingono la sorveglianza elettronica in qualsiasi forma* pur non opponendosi, per la gran parte, ad un proseguimento dei test.

I Cantoni del **Concordato sull'esecuzione delle pene della Svizzera nordoccidentale e della Svizzera interna** sono per la maggior parte (ad eccezione di alcuni Cantoni che effettuano i test) del parere che 6 mesi dopo l'introduzione della rivista Parte generale del CP sia *troppo presto per una valutazione definitiva della situazione*. I test andrebbero pertanto prorogati con il regime del nuovo CP. La maggior parte di loro non prende posizione sulle singole domande (che pertanto non possono essere classificate né come favorevoli né come contrarie).

3. Sorveglianza elettronica come misura di sicurezza

Diversi Cantoni concepiscono la sorveglianza elettronica anche come misura di sicurezza, se usata congiuntamente ad un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS).

4. Proseguimento dei test

La maggior parte dei Cantoni è (per motivi diversi) favorevole ad un proseguimento dei test, così come effettuati finora, sino al 2010.

Sulla base dei pareri dei Cantoni si riassume quanto segue

- 1. Va rinunciato al momento ad un'introduzione su scala nazionale della sorveglianza elettronica a livello di legge.**
- 2. Un'introduzione facoltativa per i Cantoni che vogliono farne uso sarebbe costituzionalmente possibile e non violerebbe l'obbligo di parità di trattamento. In questo senso è richiesta solo da una minoranza dei Cantoni. L'introduzione facoltativa sarebbe inoltre contraria al principio sancito dal Parlamento nell'ambito del nuovo assetto della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, secondo cui i Cantoni sono tenuti a garantire un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali (nuovo art. 372 cpv. 3 CP).**
- 3. Un proseguimento dei test sarebbe opportuno solo nell'ipotesi di un'introduzione definitiva della sorveglianza elettronica. Nei sondaggi effettuati finora numerosi Cantoni si sono espressi tuttavia contro la sorveglianza elettronica, e si presume che nei prossimi anni non sarà possibile raggiungere un consenso. I test andrebbero interrotti pertanto al termine di una fase di transizione.**